



# COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE AFFARI GENERALI

**Allegato "A"**

**Come Emendato con delibera C.C. n.27 del 09/07/2025**

## **Regolamento per il contrasto all'evasione dei tributi locali, ex art. 15 ter, D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019.**

### **Art. 1**

#### **(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

L'obiettivo del presente regolamento è quello di contrastare l'evasione dei tributi locali, prevedendo che il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive sia subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano: IMPOSTA DI SOGGIORNO; IMU, TARI, CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.).

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le altre entrate non aventi natura tributaria, nonché le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

### **Art.2**

#### **(Definizione di irregolarità tributaria)**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ha irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito esigibile, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1) dovute a parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, così come risultante dalle banche dati dell'Ente, di emissione di avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia ovvero per parziale od omesso versamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva di importo superiore ad € 5.100,00 (cinquemilacento/00), al netto di sanzioni ed interessi).

L'accoglimento di un ricorso avverso avviso di accertamento, anche solo in primo grado, sospende la posizione di irregolarità tributaria del contribuente, relativamente al credito tributario annullato. La posizione di irregolarità tributaria tornerà a sussistere in caso di successiva decisione favorevole al

Comune, da parte della Corte di Giustizia Tributaria Regionale o della Cassazione. In caso di accoglimento parziale, l'irregolarità tributaria riguarderà il quantum definito in sentenza.

### **Art. 3**

#### **(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

Non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, come definita dall'art. 2.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente identificato nel SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso, da parte della struttura comunale competente cit., il provvedimento di sospensione per un periodo di sessanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di sessanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata, ovvero viene inibita l'attività avviata a seguito di SCIA o altra segnalazione qualificata, dichiarandone l'inefficacia.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

In caso di pagamento rateale delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

### **Art. 4**

#### **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, la struttura comunale preposta alle attività produttive, procede a richiedere all'Ufficio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante. L'Ufficio Tributi deve provvedere nel termine di giorni 10.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza, entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio SUAP, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

### **Art. 5**

#### **(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e poi con cadenza SEMESTRALE, la struttura comunale preposta al SUAP provvede ad inviare all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'Ufficio Tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'Ufficio Commercio.

Nel caso in cui l'Ufficio Tributi dovesse riscontrare posizioni di irregolarità tributaria, provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio SUAP, il quale notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine assegnato, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata, ovvero nei casi di SCIA questa viene dichiarata inefficace con conseguente inibitoria dell'attività condotta.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

Per i tributi iscritti a ruolo coattivo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate Riscossione.

#### **Art. 6**

##### **(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

Al fine di consentire la migliore applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni.

#### **Art. 7**

##### **(Norma di rinvio)**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente ed ai regolamenti approvati dall'Ente.

#### **Art. 8**

##### **(Rinvio dinamico)**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.

#### **Art. 9**

##### **(Entrata in vigore)**

Le norme del presente regolamento entrano in vigore decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione e si applicano anche alle posizioni tributarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## La ratio della norma

L'art. 15-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, titolato "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" così recita:

*“Gli Enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.*

La disposizione sottende ad un duplice obiettivo: il primo, concreto e finalizzato al “convincimento del ‘riottoso’” contribuente al versamento del dovuto, ed il secondo, eventuale, di rendere edotto il soggetto passivo delle conseguenze ulteriori, rispetto alle mere misure sanzionatorie tributarie, che potrà patire qualora non sia regolare nel versamento dei tributi locali.

L'applicabilità della misura è facoltativa ed è subordinata all'adozione di un precipuo regolamento ad opera del Consiglio comunale che, però, non può essere annoverato fra quelli tributari in quanto del tutto estraneo alla regolamentazione secondaria del rapporto di imposta. Pertanto in caso di sua adozione, gli uffici comunali che dovranno applicarlo sono solo quelli competenti al rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione o alla segnalazione di certificati di inizio attività, le SCIA, uniche o condizionate; mentre il compito degli uffici tributi, sarà solo quello di previa verifica della regolarità dei pagamenti ed, in base alla puntuale disciplina regolamentare, alla segnalazione delle irregolarità (di propria iniziativa o a seguito di richiesta dell'ufficio comunale competente al rilascio dei provvedimenti amministrativi) ovvero all'attestazione dell'avvenuto adempimento al predetto ufficio preposto. Da qui l'ovvia necessità che il regolamento disciplini in dettaglio la interlocuzione tra i differenti uffici comunali, specie con riferimento alla tempistica e le modalità, così da evitare discrezionalità applicative, dovendo lo strumento, qualora adottato, trovare automatico avvio in presenza delle definite (nel regolamento) fattispecie di irregolarità.

## I soggetti destinatari

Quanto ai soggetti destinatari, la norma statale fa esplicito riferimento a quelli svolgenti attività commerciali o produttive. Ne consegue un collegamento diretto tra i tributi e le loro irregolarità con le predette attività, sicché a titolo di esempio un titolare di licenza commerciale che sia inadempiente ai versamenti con riferimento alla TARI della propria abitazione non potrà essere assoggettato alla procedura per detto suo debito di imposta, parimenti per un omesso versamento dei tributi patrimoniali (IMU e TASI) riferiti ad un immobile non utilizzato o destinato all'attività commerciale o di servizi. Un'applicazione piana della norma, facendo esclusivo riferimento al soggetto passivo e quindi alla sua capacità contributiva piena potrebbe determinare delle ingiustificate discriminazioni rispetto a quei soggetti (basti pensare, ad esempio, alle situazioni di comproprietà di immobili) che non svolgenti attività commerciali e di servizi, dovessero trovarsi nella medesima fattispecie di irregolarità nei versamenti. Di contro, non si sottrae alla procedura quel soggetto inadempiente ai versamenti pregressi che richieda un permesso, riferibile ad altro immobile, rispetto a quello a cui la irregolarità tributaria si riferisca, indipendentemente dal fatto che ne conservi o ne abbia perso la soggettività passiva, all'atto della richiesta.

La norma fa riferimento alle attività commerciali o produttive, dovendosi intendere non solo quelle produttive di beni, ma anche di produzione di servizi e quindi anche alle libere professioni.

## **La irregolarità nel pagamento dei tributi locali**

La definizione dell'irregolarità tributaria deve essere puntualmente ed inequivocabilmente esposta nel regolamento comunale sia con riferimento ai tributi, sia con riferimento alla tempistica e la sua manifestazione, sia, non meno importante, alla misura economica della irregolarità.

L'ovvia premessa è che l'irregolarità sia contestata e cioè sia stato emesso l'atto impositivo e/o di riscossione non rilevando l'irregolarità potenziale intendendosi come tale quella verificata ma che non è stata ancora formalmente contestata al contribuente con la notifica del dovuto atto impositivo. Tale esigenza è insopprimibile per i tributi in autoliquidazione mentre per quelli a liquidazione d'ufficio, come ad esempio la TARI, è sufficiente l'emissione dell'atto tipico liquidatorio, che non è l'invito bonario di pagamento ma l'avviso di pagamento debitamente notificato.

Pretendere che si possa dare avvio alla procedura di blocco del rilascio, del rinnovo e della permanenza, solo sul presupposto di un rilevato, ma non ancora formalmente contestato inadempimento tributario, sarebbe fortemente lesivo dei diritti di difesa del soggetto privato contribuente.

Anche la scelta dei periodi di imposta rilevanti, ai fini dell'evidenziazione della "irregolarità" per l'avvio della procedura dovrà essere definita nel regolamento.

Si potrà decidere se l'applicazione del regolamento sia riferibile ai periodi imposta a partire dall'anno in cui sia stato adottato e quindi per il futuro così valorizzando la funzione preventiva e dissuasiva della procedura, ovvero anche per i periodi, o per meglio dire per crediti di imposta, pregressi e non ancora riscossi, così perseguendo anche la finalità di realizzo. Nella definizione di irregolarità "rilevante" per il pregresso rientreranno, quindi, tutte le pretese portate sia dagli atti già emessi sia le pretese relative ad atti oggetto di contestazione giudiziale ovvero definiti con sentenza inoppugnabile e ciò a prescindere dalla annualità di imposta di riferimento. Se fosse in contestazione la prescrizione del credito, la pendenza del giudizio non vi è di ostacolo, salvo sospensione giudiziale (e/o amministrativa) dell'atto riscossivo.

La scelta è ricaduta sulla irretroattività del regolamento volendo non penalizzare ulteriormente le attività commerciali, in vista del superamento post COVID.

Ma l'esigenza più importante da stabilire nel regolamento è il limite di importo al di sopra del quale si concretizza la "irregolarità rilevante" che non può essere di valore risibile. La procedura è fortemente impattante negli interessi legittimi dei soggetti richiedenti/destinatari del provvedimento amministrativo, potendo influire in alcuni casi anche sull'esercizio della propria attività e quindi anche sulla capacità di produzione di ricavi e reddito. Si è dell'avviso che il limite di importo non possa essere inferiore ad almeno € 1.000,00 per tributi al netto delle sanzioni, quale soglia di ragionevolezza e certamente non potrà essere quello minimale previsto dalla Legge n. 296/2006.<sup>1</sup>

Ad ogni buon conto, la decisione dell'Organo politico presuppone responsabilità e consapevolezza, non solo per l'impatto sui soggetti privati eventuali destinatari della "procedura di blocco" ma principalmente sulle capacità strutturali per rendere efficaci

lo strumento, perché una volta adottato deve essere retamente e prontamente applicato. Limitarsi alla sola adozione del regolamento per poi non applicarlo per inadeguatezze strutturali non è certo quella che si può definire *best practice*.

Il Segretario Generale  
f.to (RICUPATI)

---

<sup>1</sup> Tale soglia è pari ad € 100,00.